



genertel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ABITAZIONE



Genertel S.p.A.

CASA

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



**Ultimo aggiornamento
04/2021**

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incendio o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 52
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 04/21

Norme Comuni	Pag. 3 di 52
SEZIONE 1 Premessa	Pag. 10 di 52
SEZIONE 2 Danni al fabbricato	Pag. 10 di 52
SEZIONE 3 Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto	Pag. 14 di 52
SEZIONE 4 Danni al contenuto	Pag. 16 di 52
SEZIONE 5 Danni da effrazione	Pag. 19 di 52
SEZIONE 6 Furto e rapina del contenuto all'interno del fabbricato	Pag. 20 di 52
SEZIONE 7 Rapina e scippo all'esterno del fabbricato	Pag. 22 di 52
SEZIONE 8 Assistenza all'abitazione	Pag. 23 di 52
SEZIONE 9 Assistenza cyber risk	Pag. 25 di 52
Digitale sicuro	Pag. 28 di 52
SEZIONE 10 Responsabilità Civile	Pag. 29 di 52
Responsabilità Civile proprietà	Pag. 29 di 52
Responsabilità Civile conduzione e famiglia	Pag. 30 di 52
Responsabilità Civile ruote elettriche	Pag. 32 di 52
Responsabilità Civile cane	Pag. 33 di 52
SEZIONE 11 Infortuni domestici e del tempo libero	Pag. 35 di 52
SEZIONE 12 Tutela aggressioni	Pag. 36 di 52
SEZIONE 13 Protezione 4 zampe	Pag. 38 di 52
SEZIONE 14 Assistenza Legale	Pag. 40 di 52
SEZIONE 15 Procedura per il risarcimento dei danni	Pag. 44 di 52

A. Elenco delle Garanzie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
DANNI AL FABBRICATO - EVENTI BASE Protegge la tua casa per i danni da incendio, esplosione e scoppio.	150 euro decrescente	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
DANNI AL FABBRICATO - RISCHI ACCESSORI AL FABBRICATO Protegge la tua casa per danni diversi, come ad esempio quelli causati da fulmine, eventi atmosferici, scariche elettriche, atti vandalici e sovraccarico di neve.	150 euro decrescente	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
DANNI AL FABBRICATO - DANNI DA ACQUA CONDOTTA Protegge la tua casa per i danni da acqua condotta e paga le spese di ricerca e riparazione.	150 euro decrescente	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO Protegge la tua casa per i danni che può subire in caso di alluvione, inondazione, terremoto, anche se causano un incendio, un'esplosione o uno scoppio.	Franchigia assoluta calcolata in percentuale sulla somma assicurata, con i minimi indicati in preventivo e in contratto.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto
DANNI AL CONTENUTO Protegge il contenuto della tua casa da danni diversi, come ad esempio quelli causati da incendio, scoppio, fulmine, scariche elettriche, atti vandalici, acqua condotta.	150 euro decrescente	Sezione 4	Verifica in preventivo e in contratto
DANNI DA EFFRAZIONE Protegge la tua casa dai danni subiti in caso di furto, anche solo tentato.	150 euro decrescente Scoperto del 30% se dimora non abituale o se si dichiara protetta una casa che non lo è	Sezione 5	Verifica in preventivo e in contratto
FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO Protegge il contenuto della tua casa in caso di furto o rapina.	150 euro decrescente Scoperto del 30% se dimora non abituale o se si dichiara protetta una casa che non lo è	Sezione 6	Verifica in preventivo e in contratto
RAPINA E SCIPIO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO Protegge te e la tua famiglia in caso di scippo o rapina fuori casa.	NO	Sezione 7	Verifica in preventivo e in contratto
ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE Ti permette di avvalerti di un artigiano (fabbro, idraulico, elettricista) in caso di emergenza in casa e ti paga le spese di albergo e il rientro anticipato.	NO	Sezione 8	Verifica in preventivo e in contratto



CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
ASSISTENZA CYBER RISK Ti offre assistenza se si guastano gli apparecchi digitali, o in caso di attacco da virus/malware o di perdita dei dati informatici, oltre a offrire consulenza legale, assistenza psicologica per danni reputazionali, e anticipo denaro in caso di blocco carta di credito.	NO	Sezione 9	Verifica in preventivo e in contratto
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ Ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone dalla tua casa di proprietà.	150 euro decrescente	Sezione 10	Verifica in preventivo e in contratto
RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA Tutela te e la tua famiglia per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone durante le vita quotidiana, dentro e fuori casa.	150 euro decrescente	Sezione 10	Verifica in preventivo e in contratto
RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE Tutela te e la tua famiglia per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone mentre circolate su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico.	150 euro decrescente	Sezione 10	Verifica in preventivo e in contratto
RESPONSABILITÀ CIVILE CANE Tutela te e la tua famiglia per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone dal vostro cane.	150 euro decrescente	Sezione 10	Verifica in preventivo e in contratto
INFORTUNI DOMESTICI Ti offre un rimborso forfettario in caso di frattura o lussazione.	NO	Sezione 11	Verifica in preventivo e in contratto
TUTELA AGGRESSIONI Ti offre il rimborso delle spese mediche e per il supporto psicologico e l'assistenza legale in caso di aggressione violenta o cyber bullismo.	NO	Sezione 12	Verifica in preventivo e in contratto
PROTEZIONE 4 ZAMPE Ti offre il rimborso delle spese veterinarie sostenute in caso di infortunio del tuo cane o del tuo gatto.	100 euro	Sezione 13	Verifica in preventivo e in contratto
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza legale per tutelarti in caso di danni subiti durante la vita privata.	NO	Sezione 14	Verifica in preventivo e in contratto

B. Definizioni

- **Abitazione:** il fabbricato descritto in contratto, destinato a dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- **Abitazione protetta:**
 - abitazione con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante e inserito;
 - abitazione anche senza sistema di allarme, ma con porte blindate per gli accessi, se non si trova al piano terra o all'ultimo piano ed è all'interno di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- **Alert:** segnalazione, tramite sms o e-mail, inviata dalla piattaforma DigitaleSicuro.com che informa l'assicurato di un livello di rischio per i propri dati personali e di immagine;
- **Alluvioni e inondazioni:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Animali domestici:** per la garanzia Responsabilità Civile conduzione e famiglia si intendono gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe;
- **Apparecchi digitali:** pc/laptop/smartphone/tablet a uso proprio/privato di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- **Appartamento:** fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato dalla polizza;
- **Bicicletta a pedalata assistita:** bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- **Carenza:** periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la data in cui la copertura diventa effettiva;
- **Casseforti:** mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg;
- **Contenuto:** mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze;
- **Contraente:** la persona con la quale è stipulato il contratto;
- **DigitaleSicuro.com:** è la piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web;
- **Dimora abituale:** l'unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l'assicurato o i suoi familiari conviventi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Europ Assistance S.p.A.:** la compagnia che attraverso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza all'abitazione e Assistenza cyber risk;
- **Fabbricato:** la costruzione edile indicata in contratto. Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la definizione si applica a questa porzione;
- **Familiare convivente:** ogni persona che fa parte dello stato di famiglia del contraente alla data del sinistro;
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- **Franchigia:** l'importo dedotto dall'importo indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata;
- **Frattura:** lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta, con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate nel modo seguente:
 - frattura composta, quando i monconi di frattura restano a contatto, mantenendo l'asse anatomico dell'osso;
 - frattura scomposta e pluriframmentaria, quando tra i monconi di frattura non c'è più contatto;
 - frattura esposta, quando il moncone osseo perfora l'epidermide;
 - frattura multipla o plurifocale, quando c'è più di una frattura sullo stesso osso;
- **Furto:** impossessamento di cose mobili di altri mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarne profitto per sé e per gli altri;
- **Implosione:** improvviso cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Indennizzo:** importo liquidabile da Genertel in base alle condizioni di assicurazione;
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
- **Lussazione:** spostamento permanente delle superfici articolari l'una rispetto all'altra, cui segue una riduzione effettuata in un istituto di cura da parte di personale sanitario. La definizione non include le lussazioni incomplete o sublussazioni;
- **Manutenzione ordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:
 - quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici;
 - quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **Manutenzione straordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi edilizi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria;



- che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
 - che riguardano le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso;
- **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
 - **Natante:** oggetto ideato allo scopo di galleggiare e spostarsi sulla superficie dell'acqua;
 - **Nucleo familiare:** l'intero insieme delle persone che fanno parte dello stato di famiglia dell'assicurato;
 - **Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione;
 - **Premio:** il costo della polizza assicurativa, ossia l'ammontare dovuto dal contraente a Genertel;
 - **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
 - **Rapina:** sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
 - **Residui del sinistro:** le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro;
 - **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento;
 - **Sciacallaggio:** attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità;
 - **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
 - **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'assicurato;
 - **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
 - **Spese borsuali:** le spese sostenute dal legale necessario o funzionali a svolgere la sua attività;
 - **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
 - **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità;
 - **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
 - **Terzi:** se non altrimenti specificato, si intende qualunque persona, eccetto:
 - a) contraente e assicurato;
 - b) coniuge, genitori, suoceri, figli del contraente/assicurato e ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
 - c) persone che sono in rapporto di dipendenza con il contraente/assicurato.
Quando il contraente/assicurato/danneggiato non è una persona fisica:
 - d) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
 - **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
 - **Valore a nuovo per il contenuto:** il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
 - **Valore a nuovo per il fabbricato:** la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato mantenendo le caratteristiche preesistenti, escludendo il valore dell'area.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi alla stipula

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte alle scadenze stabilite. I pagamenti possono essere effettuati con:

- **bonifico bancario**, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di preventivo o contratto;
- **carta di credito**, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata pre-autorizzando il prelievo di tutte le rate successive. La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Il contraente ha il diritto di scegliere se ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire documentazione in formato cartaceo. Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Pagamento delle rate

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. In caso di pagamento rateale l'onere aggiuntivo è pari al 6,5% del premio. L'addebito delle rate successive alla prima viene fatto automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Il contraente deve pre-autorizzare il prelievo di tutte le rate. Se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento nel frattempo, vengono effettuati altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito, secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 15° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il cliente non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, l'assicurazione viene chiusa per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile². Nel corso di ogni annualità contrattuale Genertel prevede una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, se il contraente paga la rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa. Se il contraente è stato autorizzato a pagare una rata tramite bonifico, le scadenze citate si riferiscono a quando Genertel riceve l'evidenza contabile del pagamento.

Art. 3 - Pagamento del rinnovo

Contratto stipulato a premio unico:

- se il contraente sceglie il bonifico come modalità di pagamento, deve pagare l'importo dovuto entro la data di scadenza;
- se il contraente sceglie la carta di credito come modalità di pagamento, al momento del tacito rinnovo l'addebito del premio viene effettuato automaticamente il giorno della scadenza della polizza; se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento del premio dovuto entro i 10 giorni successivi alla scadenza, viene effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla stessa carta di credito il 10° giorno successivo alla scadenza della polizza.

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

² Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



Contratto stipulato a rate:

- al momento del tacito rinnovo l'addebito del premio viene effettuato automaticamente il giorno della scadenza della polizza; se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento del premio dovuto entro i 10 giorni successivi alla scadenza, viene effettuata un secondo tentativo di prelievo sulla stessa carta di credito il 10° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Se in occasione del rinnovo il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Se il contraente non paga entro il 45° giorno dalla data di scadenza, il contratto viene chiuso per inadempimento. Se il contraente paga il premio di rinnovo annuale tramite bonifico, le scadenze citate si riferiscono a quando Genertel riceve l'evidenza contabile del pagamento.

› QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 4 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in contratto. Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. **Il contratto ha durata di un anno con tacito rinnovo.**

Per la garanzia **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto**, se uno degli eventi coperti si è verificato nei 15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia opera esclusivamente per i sinistri che accadono a partire dal 30° giorno dalla decorrenza dell'assicurazione.

Per la garanzia **Protezione 4 zampe**, la copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

A ogni scadenza annuale il contratto viene prorogato per un ulteriore anno a parità di condizioni, somme assicurate e massimali. La proroga avviene se il premio viene pagato e se non viene data disdetta da una delle due parti. La disdetta può essere data:

- dal contraente, **entro le ore 24 dell'ultimo giorno di assicurazione;**
- da Genertel, **almeno 45 giorni prima della data di scadenza.**

Art. 5 - Casi in cui non viene garantito il tacito rinnovo

In occasione di ogni tacito rinnovo, Genertel può modificare le condizioni di premio della garanzia **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto**. In tal caso, il premio di rinnovo viene comunicato al contraente almeno 45 giorni prima della scadenza annuale. Il contraente è libero di non accettare le nuove condizioni di premio astenendosi dal pagamento. In tal caso il contratto si intende risolto senza necessità di dare disdetta. Se il contraente paga il premio, il contratto si rinnova integralmente alle nuove condizioni proposte da Genertel per la garanzia **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto**.

› DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale **in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo**.

› CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Massimali e somme assicurate

Le garanzie vengono prestate nei limiti dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.

Art. 8 - Franchigia

Il contratto prevede una franchigia di **150 euro** per sinistro per le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile;
- Danni al fabbricato;
- Danni al contenuto;
- Danni da effrazione;
- Furto e rapina del contenuto.

La franchigia viene detratta da ogni indennizzo e resta a carico dell'assicurato. Se è prevista una percentuale di scoperto, si applica l'importo dello scoperto con il minimo della franchigia. Se non vengono liquidati sinistri, questa franchigia diminuisce di 50 euro per ogni annualità assicurativa successiva alla prima, fino ad azzerarsi dopo tre anni senza sinistri. A ogni sinistro liquidato, anche parzialmente e anche se la garanzia intervenuta non è

tra quelle dell'elenco precedente, la franchigia ritorna all'importo iniziale di 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione.

La garanzia Protezione 4 zampe prevede una franchigia di **100 euro**, che non è soggetta alla diminuzione progressiva.

La garanzia Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto prevede una specifica **franchigia indicata in contratto** che non è soggetta alla diminuzione progressiva.

Le garanzie Rapina e scippo all'esterno del fabbricato, Assistenza dell'abitazione, Assistenza cyber risk, Assistenza Legale, Infortuni domestici e del tempo libero e Tutela aggressioni, **non prevedono franchigie**.

Art. 9 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il ripensamento è possibile **entro 60 giorni** dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi.

Se il contraente ha ricevuto i documenti assicurativi in formato cartaceo, deve restituirli con lettera raccomandata allo stesso indirizzo entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del ripensamento, se non li ha già allegati.

Alla ricezione di questi documenti **Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte**.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 10 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della polizza.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione. Il recesso si effettua con una comunicazione scritta da inviare all'altra parte e **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione**. Il contraente può inviare la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel rimborsa al contraente la parte di premio non usufruito al netto delle imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 12 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Secondo quanto previsto dal Codice Civile³, se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione. Il contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente. Secondo quanto previsto dal Codice Civile⁴, se il contraente non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 13 - Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni per rischi analoghi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la polizza, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula successivamente;

³ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

⁴ Art. 1898 "Aggravamento del rischio"



- al momento del sinistro, se si tratta di coperture assicurative automatiche che derivano da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative.

In ogni caso, se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, il contraente/l'assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile⁵.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'assicurato o il contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione **si prescrivono dopo due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione⁶.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

Art. 16 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 17 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.

Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'assicurato e il contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 19 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o a erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Genertel a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

» COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 20 - Modalità di reclamo

Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

⁵ Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori"

⁶ Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC:** ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 21 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/financial-net/network-members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e



dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche

informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di prevenzione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziarica, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nel cui confronto la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarica e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi / consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.



SEZIONE 1 > PREMESSA

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Cose e persone assicurabili

Le garanzie

- **Danni al fabbricato;**
- **Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto;**
- **Danni al contenuto;**
- **Furto e rapina;**
- **Assistenza all'abitazione;**
- **Responsabilità Civile** limitatamente a **proprietà e conduzione e famiglia.**

operano esclusivamente in relazione a fabbricati (ad esempio ville) o porzioni di fabbricato (ad esempio appartamenti) che sono destinati al solo uso abitativo e che si trovano in Italia. L'assicurazione opera solo se il fabbricato assicurato, e l'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, ha le seguenti caratteristiche:

- **non è in costruzione e/o in fase di ampliamento;**
- **è in buone condizioni di statica,** manutenzione e conservazione;
- ha le **strutture portanti verticali in materiale incombustibile,** mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;
- ha le **pareti esterne e il tetto in materiale incombustibile,** in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici.

L'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

Le garanzie

- **Rapina e scippo all'esterno del fabbricato;**
- **Responsabilità Civile;**
- **Infortuni domestici e del tempo libero;**
- **Tutela aggressioni;**
- **Protezione 4 zampe;**
- **Assistenza all'abitazione;**
- **Assistenza cyber risk;**
- **Assistenza Legale.**

proteggono il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia. Per le garanzie Infortuni domestici e del tempo libero, Tutela aggressioni e Protezione 4 zampe, sono assicurati solo le persone e gli animali esplicitamente indicati nel contratto. Per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero, sono assicurabili solo persone che hanno meno di 75 anni.

In caso di trasloco le garanzie valgono su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. "**garanzia trasloco**") dal momento in cui il contraente concorda con Generali la variazione del fabbricato assicurato.

SEZIONE 2 > DANNI AL FABBRICATO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.**

Art. 2.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario del fabbricato**.

Art. 2.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti sotto.

Art. 2.3.1 - Danni al fabbricato - Eventi base

La garanzia opera solo se viene acquistata.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **esplosione, implosione o scoppio**; sono compresi anche i danni causati alla macchina o all'impianto in cui si è verificato l'evento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
- **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio.

Art. 2.3.2 - Danni al fabbricato - Rischi accessori al fabbricato

La garanzia opera solo se viene acquistata.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- **azione meccanica del fulmine**;
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- **urto di veicoli stradali**;
- **fumo o vapori** fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- **eventi atmosferici** come **grandine, vento o cose trasportate dal vento**, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura interni al fabbricato che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti.
- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono individualmente o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio. È incluso anche l'imbrattamento del fabbricato, se avvenuto all'interno dei suoi locali;
- **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa, con il limite di **1.500 euro per anno assicurativo**;
- **sovraccarico di neve sul tetto** che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura interni al fabbricato che sono la diretta conseguenza dell'evento;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a causa della rottura di congegni.

Art. 2.3.3 - Danni al fabbricato - Danni da acqua condotta

La garanzia opera solo se viene acquistata.

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati da una fuoriuscita di acqua condotta. La garanzia è prestata solo a seguito della rottura accidentale di:

- **pluviali**;
- **grondaie**;
- **impianti al servizio del fabbricato** che vengono considerati immobili per natura o destinazione.

In questi casi Genertel liquida anche, nei limiti stabiliti in contratto, le **spese di ricerca e riparazione**, ossia:

- le spese strettamente necessarie e connesse sostenute per **ricercare, riparare o sostituire** le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta; sono incluse anche le spese conseguentemente sostenute per **ricostruire** le parti del fabbricato assicurato demolite per ricercare ed eliminare la rottura;
- le spese sostenute per **sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro.



Le spese di ricerca e riparazione sono indennizzabili solo se la rottura accidentale causa:

- un danno materiale e diretto al fabbricato;
- un danno materiale e diretto a terzi;
- una perdita d'acqua occulta rilevata solo in occasione della lettura periodica dei contatori, che risulta evidente dal consumo anomalo indicato nella bolletta. L'aumento del consumo deve essere superiore almeno del 100% rispetto alla media delle bollette dell'ultimo anno. Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rottura di impianti a servizio del fabbricato non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente.

Art. 2.4 - Spese aggiuntive

Genertel indennizza fino al **10% della somma assicurata** per il fabbricato e comunque con un **massimo di 10.000 euro per sinistro**:

- le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro indennizzabile. Non rientrano in questo limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate all'art. 2.3.3 in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione, che hanno una somma assicurata indipendente;
- il rimborso delle **spese di alloggio**, fino a un massimo di **100 euro al giorno** e con il **massimo di 30 giorni per sinistro**, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato, o dal conduttore in caso di fabbricato concesso in affitto, e resi inabitabili a seguito di un sinistro indennizzabile.

Inoltre, se il fabbricato assicurato viene ripristinato a seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti in questa sezione, Genertel rimborsa:

- gli eventuali **costi e/o gli oneri di urbanizzazione e costruzione** che l'assicurato paga a Enti e/o Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione, fino a un **massimo di 1.500 euro**;
- **gli onorari dei liberi professionisti per la riprogettazione del fabbricato assicurato**, relativi alle prestazioni da loro fornite e pertinenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale. Gli onorari sono indennizzati fino a un **massimo di 1.500 euro**.

Art. 2.5 - Rischio locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al fabbricato, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal contraente, anche se con colpa grave, se conduce il fabbricato assicurato in locazione e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge⁷.

Art. 2.6 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile⁸ Genertel indennizza i danni che derivano dagli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa**⁹ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 2.7 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹⁰.

» CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.8 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

⁷ Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

⁸ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

⁹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹⁰ Art. 1907 "Assicurazione parziale"

Art. 2.9 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente/proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

» CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da: camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, fabbricati in legno o plastica, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 2.11 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COS'È LA FRANCHIGIA DECRESCENTE?

Esempio di franchigia decrescente

Primo anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro



▶ Secondo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati sinistri:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 100 euro

Terzo anno di assicurazione, se non sono stati liquidati sinistri:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 50 euro

In quest'anno dichiaro un sinistro indennizzabile e vengo rimborsato al netto dei 50 euro di franchigia

Quarto anno di assicurazione:

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro (la franchigia ritorna al valore di partenza).

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Se il sinistro è dovuto a incendio, esplosione, scoppio o un atto doloso, fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 3 > DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.**

Art. 3.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario del fabbricato.**

Art. 3.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- a) alluvioni o inondazioni**, quando si manifestano in maniera violenta e devastante con effetti verificabili su più beni posti nelle vicinanze. Sono inclusi i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature a seguito di alluvioni e inondazioni;
- b) allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causati da eventi atmosferici;
- c) terremoto.**

Per gli eventi elencati nei punti precedenti sono coperti **anche i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.**

d) incendio, esplosione e scoppio conseguenti ad alluvione, inondazione, allagamento o terremoto.

Art. 3.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹¹.

Art. 3.5 - Massimali e somme assicurate

La garanzia è prestata entro la somma assicurata stabilita in contratto. In nessun caso Genertel liquida, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a **500.000 euro**.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia

Se uno degli eventi coperti si è verificato nei **15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia opera esclusivamente per i sinistri accaduti a partire dal 30° giorno dalla decorrenza dell'assicurazione**. Se l'assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto a un'assicurazione precedente stipulata con Genertel che copre lo stesso rischio, la carenza di 30 giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente. La carenza opera invece per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con questo contratto.

Le scosse di terremoto registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a un sinistro indennizzabile sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati dunque come un singolo sinistro, se avvengono nel periodo di assicurazione.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.7 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Per il solo evento **terremoto**, la garanzia non copre i danni subiti da fabbricati che non sono conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica in vigore quando sono stati costruiti.

Per i soli eventi **alluvione, inondazione e allagamento**, la garanzia non copre i danni subiti dai locali interrati, seminterrati e in ogni caso da tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trova per più della metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione.

Art. 3.8 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni da franamento, cedimento o smottamento del terreno per soli eventi alluvione, inondazione e allagamento.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.9 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, eventi legati all'azione del mare, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e conseguenti spostamenti d'aria, anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione, allagamento o terremoto;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione o terremoto;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione se il sinistro è in rapporto con questi eventi.

Art. 3.10 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia indicata in contratto, espressa come percentuale della somma assicurata (franchigia assoluta), con i minimi indicati in contratto.

¹¹ Art. 1907 "Assicurazione parziale"



COME FUNZIONANO LA FRANCHIGIA ASSOLUTA E IL MINIMO?

Esempio di franchigia assoluta e minimo

Somma assicurata: 50.000 euro

Franchigia assoluta: 10% della somma assicurata (5.000 euro)

Minimo per alluvione, inondazione e allagamento: 7.500 euro

Ammontare del danno per alluvione: 20.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 12.500 euro (ovvero l'ammontare del danno meno il maggiore tra la franchigia assoluta e il minimo)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 7.500 euro (in questo caso pari al minimo, in quanto maggiore della franchigia assoluta)



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 4 > DANNI AL CONTENUTO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.

Art. 4.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
- se il contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.

Art. 4.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al contenuto causati dai seguenti eventi:

- **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **esplosione, implosione o scoppio**;
- **azione meccanica del fulmine**;
- **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti** o **satelliti**;
- **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- **urto di veicoli stradali**;

- **fumo o vapori:**
 - che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio;
 - fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- **eventi atmosferici** come **grandine, vento o cose trasportate dal vento**, se la loro violenza può essere verificata tramite gli effetti prodotti su più beni posti nelle vicinanze. Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza di precipitazioni atmosferiche penetrate attraverso le lesioni o le rotture che questi eventi provocano a tetto, pareti o serramenti;
- **atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche con ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono individualmente o in associazione atti di terrorismo e di sabotaggio;
- **fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di:**
 - pluviali;
 - grondaie;
 - impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione;
- **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici** indipendentemente dalla loro causa, con il limite di **1.500 euro** per anno assicurativo;
- **sovraccarico di neve** sul tetto che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato; Genertel indennizza anche i danni da bagnatura che sono la diretta conseguenza dell'evento;
- **caduta di ascensori o montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Per tutti gli eventi descritti sopra, Genertel indennizza inoltre le **spese di rifacimento dei documenti** danneggiati con il limite di **1.500 euro** per sinistro.

Art. 4.4 - Spese aggiuntive:

Genertel indennizza, fino a un massimo del **10% della somma assicurata** per il contenuto, il rimborso delle spese per **rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare** il contenuto assicurato e illeso, se queste spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile.

Art. 4.5 - Rischio locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al contenuto, Genertel indennizza i danni materiali e diretti causati dal contraente anche se con colpa grave, se conduce il fabbricato assicurato in locazione e si rende civilmente responsabile ai sensi di legge¹².

Art. 4.6 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile¹³, Genertel indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa**¹⁴ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 4.7 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile¹⁵.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.8 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

¹² Artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile

¹³ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

¹⁴ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

¹⁵ Art. 1907 "Assicurazione parziale"



Art. 4.9 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal contratto;
- per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato e del contenuto assicurato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente/proprietario è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti:
 - dalle cose mobili all'aperto;
 - da quanto contenuto in fabbricati in legno o plastica, o in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 4.11 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Somma assicurata: 10.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it; 

- 2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 5 > DANNI DA EFFRAZIONE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Art. 5.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente **nell'interesse del proprietario del fabbricato assicurato**.

Art. 5.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni subiti dal fabbricato in occasione di furto anche solo tentato se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:

- rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
- uso fraudolento di chiavi autentiche;
- finestre o porte finestre aperte, quando nel fabbricato si trovano persone.

Art. 5.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.5 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- le parti comuni se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio);
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato è una persona giuridica.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.6 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di sciallaggio;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;



- che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.

Art. 5.7 - Franchigia e scoperto

Il contratto prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.

Se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato o del locatario se l'abitazione è concessa in affitto, l'indennizzo viene effettuato con uno **scoperto del 30%**.

Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia e scoperto

Somma assicurata: 2.000 euro

Ammontare del danno: 1.000 euro

Scoperto: 30% (euro 1.000*5% = 50 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro (Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia).

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 15.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 6 > FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.

Art. 6.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
- se il contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.

Art. 6.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita o danneggiamento del contenuto assicurato a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
 - finestre o porte finestre aperte, quando nel fabbricato si trovano persone.
- **Rapina all'interno dei locali del fabbricato** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette a entrare.

Art. 6.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.5 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato è una persona giuridica.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.6 - Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- 1) per i beni di seguito riportati, se non sono conservati in cassaforte, si applica un limite del **50% della somma assicurata per ciascuna tipologia**, con un massimo di **7.500 euro per ogni singolo oggetto**:
 - tipologia A: **gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti**;
 - tipologia B: **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte**.Le cose assicurate si considerano conservate in cassaforte se questa viene violata mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi dall'autore del furto.
- 2) per i beni collocati nelle pertinenze, anche staccate, che si trovano negli spazi adiacenti al fabbricato assicurato, sono assicurati solo il **mobilio, l'arredamento, il vestiario e le attrezzature** con il limite del **10% della somma assicurata** e fino a un massimo di **1.000 euro complessivi**;
- 3) per il **denaro** si applica il limite del **10% della somma assicurata**, con un massimo di **1.000 euro**.
- 4) per i danneggiamenti provocati al contenuto assicurato che avvengono nel commettere il furto o la rapina, o anche solo nel tentativo di commetterli, si applica il limite del **20% della somma assicurata** per sinistro.

Il furto di **denaro, gioielli, preziosi, orologi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti**, custoditi o meno in cassaforte, è indennizzabile solo:

- in caso di fabbricato adibito a dimora abituale, se questo non è disabitato di notte da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di fabbricato non adibito a dimora abituale, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.

Art. 6.7 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di sciaccallaggio;



- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.

Art. 6.8 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.

Se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato, l'indennizzo viene effettuato con uno **scoperto del 30%**. Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia e scoperto

Somma assicurata: 10.000 euro

Ammontare del danno: 2.000 euro

Scoperto: 30% (euro 2.000*5% = 100 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.850 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro (Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia).

Per tutti i dettagli consulta la Sezione 15.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 7 > RAPINA E SCIPIO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Cose assicurate

Sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.

Art. 7.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia**.

Art. 7.3 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita di beni a seguito di **rapina e scippo commessi all'esterno dei locali del fabbricato**.

Art. 7.4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

» **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

Art. 7.5 - Eventi non assicurati

Genetel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere.

» **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

Art. 7.6 - Esclusioni

Sono esclusi i danni che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

Art. 7.7 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e invia subito a Genetel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genetel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genetel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genetel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 8 » ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

» **CHE COSA È ASSICURATO?**

Art. 8.1 - Cose assicurate

Le prestazioni operano per le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del fabbricato;
- le installazioni e gli impianti al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Art. 8.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario e di chi vive legittimamente nell'abitazione.**

Art. 8.3 - Oggetto dell'assicurazione

La Struttura Organizzativa Europ Assistance (d'ora in poi Europ Assistance) eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

A) Invio di un **idraulico** per emergenza se:

- A.1) nell'abitazione propria o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un'infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico a servizio del fabbricato assicurato;
- A.2) manca l'acqua, e ciò non dipende dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente che la eroga;
- A.3) le acque nere degli impianti igienico – sanitari non vengono scaricate a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico a servizio del fabbricato assicurato.

B) Invio di un **elettricista** per emergenza se:

- B.1) manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione;
- B.2) si verifica un guasto agli interruttori, agli impianti o alle prese di corrente posti all'interno del fabbricato assicurato.

C) Invio di un **fabbro** per emergenza se:

- C.1) le chiavi vengono smarrite o rotte, la serratura si guasta o viene scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell'abitazione;



- C.2) l'abitazione subisce uno scasso di fissi e infissi in conseguenza di furto o di tentativo di furto tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell'abitazione.

L'uscita e la manodopera degli artigiani sopra elencati sono a carico di Europ Assistance fino a un massimo di **300 euro**. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:

- D) **Spese di albergo**: se l'abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance prenota un albergo e tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di **250 euro per sinistro**;

- E) **Rientro anticipato**: se l'assicurato si trova in viaggio a **oltre 50 km dal comune di residenza** e deve rientrare immediatamente alla propria abitazione a causa di uno dei sinistri descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance fornisce a proprie spese, fino a un massimo complessivo di **500 euro per sinistro**, una delle seguenti opzioni:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario in prima classe.

Se per rientrare più rapidamente l'assicurato deve abbandonare un veicolo in loco, Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo successivamente. La prestazione non opera se l'assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate non più di **due volte nell'annualità assicurativa** e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8.4 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono:

- nelle pertinenze;
- nelle parti comuni, se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- il contraente o l'assicurato;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il contraente o l'assicurato è una persona giuridica.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8.5 - Esclusioni

Il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'assicurato non prende contatto con Europ Assistance quando avviene il sinistro.

In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Le prestazioni non operano per i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;

- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

Per i punti A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto A.3): traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Per il punto B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Art. 8.6 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 9 > ASSISTENZA CYBER RISK

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Cose assicurate

Sono assicurati i pc/laptop/smartphone/tablet/schede SSD a uso proprio/privato di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.

Art. 9.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.**

Art. 9.3 - Oggetto dell'assicurazione

La Struttura Organizzativa Europ Assistance eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

Art. 9.3.1 - Supporto apparecchi digitali

In caso di guasto o malfunzionamento a un apparecchio digitale, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che attiva il servizio di assistenza digitale da remoto per risolvere il problema.

Se non è possibile risolvere il problema da remoto, la Struttura Organizzativa invia un tecnico informatico specializzato per effettuare la riparazione presso l'abitazione dell'assicurato. I costi sono a carico di Europ Assistance.

La prestazione viene erogata solo per apparecchi digitali a uso proprio/privato e viene fornita:

- dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 21;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a **3 volte per annualità assicurativa.**

Art. 9.3.2 - Supporto pulizia virus e malware

Se dopo aver ricevuto un alert dalla piattaforma DigitaleSicuro.com l'assicurato ritiene di essere stato colpito da un virus informatico/malware, può contattare la Struttura Organiz-



zativa che lo mette in contatto con un tecnico specializzato per ripulire e riportare a uno stato di sicurezza i suoi apparecchi digitali. I costi sono a carico di Europ Assistance.

La prestazione viene erogata solo per apparecchi digitali a uso proprio/privato e viene fornita:

- dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a **3 volte per annualità assicurativa**.

Art. 9.3.3 - Recupero/cancellazione dei dati informatici

Se l'assicurato ha bisogno di assistenza per recuperare o cancellare dati informatici come foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere, posta elettronica, la Struttura Organizzativa:

- fornisce la licenza per scaricare un software per recuperare i dati online, che l'assicurato può utilizzare autonomamente;
- se il recupero dei dati non va a buon fine, mette l'assicurato in contatto con un tecnico che gli fornisce un supporto telefonico;
- se la problematica non viene risolta né con il software, né con la consulenza del tecnico, permette all'assicurato di procedere con l'invio del disco presso il Centro Tecnico, per consentire le procedure utili al ripristino dei dati. **Restano a carico di Europ Assistance i costi relativi alla spedizione del disco e al recupero dei dati.**
- se il danno fisico o logico del disco non consente il ripristino dei dati, concorda con l'assicurato la cancellazione sicura dei dati. **Restano a carico di Europ Assistance i costi della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo.**

Il recupero/cancellazione dei dati informatici è prestato solo per pc, laptop, tablet, smartphone, schede SSD.

Vengono fornite all'assicurato le istruzioni necessarie per procedere con la spedizione del solo disco fisso; **se l'assicurato sceglie di inviare l'intero dispositivo e questo subisce dei danni durante il trasporto, tali danni non sono a carico di Europ Assistance.**

Per il servizio di recupero dati da tablet, smartphone o schede SSD, i dispositivi devono essere distrutti e non è possibile in alcun modo procedere al reso.

Le prestazioni di recupero/cancellazione dei dati informatici sono fornite per **un unico evento per annualità assicurativa**.

Criteri per l'operatività della garanzia

La garanzia opera solo se:

- sul dispositivo è installato un programma antivirus aggiornato;
- il programma di recupero dati, fornito dalla Struttura Organizzativa, è aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.

Art. 9.3.4 - Consulenza legale telefonica

Se l'assicurato subisce un utilizzo improprio dei dati personali (esclusivamente inerenti alla vita privata) o della propria immagine, oppure un furto o una frode della propria identità, può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con un legale.

La consulenza legale telefonica viene fornita:

- dalle ore 9 alle 18;
- solo nei giorni feriali;
- solo in Italia;
- fino a **3 volte per annualità assicurativa**.

Art. 9.3.5 - Assistenza psicologica in Italia

L'assicurato che subisce un danno reputazionale causato da uso improprio dei suoi dati personali e/o della sua immagine, può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al suo luogo di residenza. La prestazione viene fornita:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18;
- solo nei giorni feriali;
- per un massimo di **5 sedute per anno assicurativo**.

Art. 9.3.6 - Anticipo denaro di prima necessità

(La prestazione opera a **oltre 100 km dal comune di residenza**)

Se l'assicurato deve sostenere spese impreviste e non può farlo direttamente e immediatamente a causa di un blocco della carta di credito dovuto a clonazione o a operazioni

sospette, la Struttura Organizzativa provvede a pagare sul posto le fatture, come anticipo per conto dell'assicurato:

- fino a un massimo di **500 euro** se il sinistro avviene in Italia;
- fino a un massimo di **1.000 euro** se il sinistro avviene all'estero.

Le prestazioni sono fornite fino a **3 volte per annualità assicurativa**.

Obblighi dell'assicurato

Per ottenere la prestazione, l'assicurato deve:

- comunicare la causa della richiesta;
- fornire copia della denuncia dell'autorità di competenza;
- comunicare l'ammontare della cifra necessaria;
- fornire il suo recapito;
- fornire le indicazioni delle referenze che permettono a Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

Se l'assicurato non rimborsa la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo deve pagare, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 9.4 - Eventi non assicurati

La prestazione Recupero/cancellazione dei dati informatici (art. 9.3.3) non opera per sinistri causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.5 - Esclusioni

La prestazione Supporto apparecchi digitali (art. 9.3.1), non opera per:

- le spese per i pezzi di ricambio;
- ogni altra spesa di riparazione.

La prestazione Recupero/cancellazione dei dati informatici (art. 9.3.3), non opera per:

- sinistri causati da usura o da mancata manutenzione degli apparecchi digitali assicurati;
- difetti noti all'assicurato al momento della stipula della polizza;
- sinistri collegati all'attività professionale o commerciale dell'assicurato;
- sinistri collegati a dati e file che l'assicurato non è autorizzato a utilizzare (ad esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esiste alcun diritto all'utilizzo);
- spargimento di liquidi, se non è dovuto a eventi naturali (ad esempio inondazione);
- danneggiamento che deriva da scippo, rapina/estorsione o furto tentato o compiuto, con successivo ritrovamento del dispositivo;
- attività di montaggio e smontaggio non collegate a lavori di manutenzione/revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di una scheda non originale;
- sinistri dovuti a qualsiasi difetto di conformità che rientra nella responsabilità del costruttore degli apparecchi digitali assicurati;
- dati salvati su micro SD.

La prestazione Anticipo denaro di prima necessità (art. 9.3.6), non opera per:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportano una violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato;
- i casi in cui l'assicurato non è in grado di fornire a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione, quando il sinistro avviene in Italia.

Art. 9.6 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Europ Assistance è operativa 24 ore su 24

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.



DIGITALE SICURO

CHE COS'È DIGITALE SICURO?

Se viene acquistata la garanzia Assistenza cyber risk, il contraente ha la possibilità di accedere al programma Digitale Sicuro, composto da una serie di servizi fruibili attraverso l'accesso al portale Digitale Sicuro. L'accesso può essere effettuato tramite un PC o un dispositivo mobile.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Protezione dati online per dispositivi fissi

La 'Online Data Security Suite' comprende due software che proteggono i dati personali durante l'utilizzo del PC. In particolare i software installati proteggono dai malware, da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e da attacchi di phishing.

I software possono essere scaricati e installati fino a un massimo di tre volte.

- **PhishBlock®:** consente di navigare in rete in tutta tranquillità, protetti da possibili furti di dati personali degli utenti attraverso siti web fasulli; in caso di tentativo di accesso al sito fasullo, l'utente viene avisato preventivamente, in modo che possa bloccare il suo accesso;
- **DataScrambler®:** offre protezione da trojans e spyware che cercano di catturare informazioni riservate, intercettando i dati digitati sulla tastiera oppure accedendo alla webcam integrata nei computer degli utenti. Il software dialoga con il browser dell'utente e mostra come i tasti digitati dall'utente siano sostituiti da altri caratteri, dando l'evidenza di come le informazioni dell'utente siano costantemente protette.

Protezione dati online per dispositivi mobili

La 'Mobile Security Suite' può essere utilizzata su sistemi Android e iOS. Sono previsti fino a un massimo di tre installazioni. I software disponibili sono:

- **Secure Browser (browser sicuro):** protegge l'utente da frodi online e da furti d'identità, prevenendo l'eventuale cattura dei dati personali o finanziari inseriti dall'utente durante la navigazione in internet. Il browser interviene inoltre per bloccare l'accesso a siti noti per contenere malware.
- **Secure Keypad (tastiera sicura):** se attivata e utilizzata dall'utente, protegge dalle intercettazioni di dati durante la digitazione (ad esempio la password o la carta di credito).

Monitoraggio dati in internet e nel dark web

Per utilizzare il servizio l'utente deve inserire nel portale, nella sezione specifica, i dati personali che vuole far monitorare dalla piattaforma. La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- **internet:** attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet di dati personali e di combinazioni di dati che l'utente ha inserito e per i quali richiede un monitoraggio. Le situazioni di rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente;
- **dark web** (o rete oscura, è un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni e autorizzazioni particolari); in questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati viene aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti. Sia nel caso di ricerche in internet che nel dark web, la ricerca utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi e consente di evidenziare all'utente, tramite invio di e-mail e/o sms, situazioni di potenziale rischio a cui i suoi dati risultano esposti.

Dashboard di monitoraggio dell'identità online

Il servizio può essere utilizzato solo se viene attivato il monitoraggio dei dati, e permette all'utente di vedere il grado di rischio a cui è esposta la propria identità. Il livello di rischio è calcolato in base alle rilevazioni dei dati personali che l'utente ha inserito in piattaforma, nel web e nel dark web, e varia in funzione del numero e della tipologia di dati e in funzione dell'ambiente in cui essi sono rilevati.

Ogni mese l'utente riceve un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposto; in questo modo l'utente ha sempre una vista aggiornata del proprio livello di rischio.

Supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet. Inoltre l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di furto di identità/smarrimento di documenti personali.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è disponibile telefonicamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale;
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
- dare informazioni in merito al corretto iter da seguire in caso di furto di identità, smarrimento o furto di documenti personali.

SEZIONE 10 > RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
 - le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente;
- se sono proprietari del fabbricato assicurato.

Art. 10.1.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà del fabbricato assicurato, esclusi i rischi che riguardano le attività professionali. Genertel si impegna a liquidare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
- causati involontariamente;

e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- b) da pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- c) da opere interrato, fissi e infissi, rivestimenti;
- d) da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- e) dagli spazi di proprietà dell'assicurato adiacenti o pertinenti al fabbricato anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi che vi si trovano (c.d. "rc alberi");
- f) da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato (c.d. "ricorso terzi");
- g) dalla responsabilità civile del contraente (se è proprietario del fabbricato e lo dà in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. "rc del locatore");
- h) dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- i) dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere.

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in contratto, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile proprietà.



Art. 10.1.3 - Massimali

La garanzia opera nei limiti del massimale indicato in contratto. Se Genertel assicura con più polizze più fabbricati di proprietà dello stesso assicurato, siti nello stesso edificio, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/sinistro.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.1.4 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.1.5 - Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Sono esclusi i danni:

- che derivano da gelo, umidità, stillicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da furto;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana.

Art. 10.1.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

Art. 10.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.2.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente.

Art. 10.2.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalle attività della vita privata **esclusi i rischi che riguardano le attività professionali**. Genertel tiene indenne gli assicurati per le somme che devono risarcire (capitale, interessi e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di

danni causati involontariamente a terzi che comportano:

- a) **morte o lesioni a persone o animali;**
- b) **distruzione o danneggiamento di cose.**

Sono coperti solo i rischi dovuti a fatto accidentale che derivano da:

A) Eventi legati alla conduzione:

- c) dei locali del fabbricato assicurato, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale. Sono comprese le pertinenze, le aree adiacenti adibite a giardino e le parti comuni, per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) conseguenti ai lavori di sola manutenzione ordinaria del fabbricato assicurato;
- e) del fabbricato preso in locazione dall'assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. "rc della vacanza").

B) Eventi legati alla famiglia:

- f) tutte le attività **non professionali** come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. "rc del capofamiglia"), partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI se l'assicurato ha meno di 20 anni;
- g) proprietà di animali domestici: gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori) tartarughe;
- h) responsabilità civile dell'assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) degli addetti anche in modo occasionale ai servizi domestici subiti durante il lavoro.

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'assicurato deve rispondere (ad esempio figli minori).

La garanzia copre anche, **fino al 10% del massimale** indicato in contratto, i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile conduzione e famiglia.

Art. 10.2.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia stipulano con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/sinistro.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.2.4 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.2.5 - Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- la responsabilità del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che derivano dall'uso di animali da sella;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- che derivano dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive retribuite;
- che derivano da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- che derivano da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

Art. 10.2.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogliane le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

Art. 10.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE

La garanzia opera solo se viene acquistata. La garanzia può essere acquistata solo assieme alla Responsabilità Civile conduzione e famiglia.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.3.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente.

Art. 10.3.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico, come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici.

Genertel si impegna a liquidare le somme che gli assicurati devono risarcire (capitale, interessi e spese) se sono civilmente responsabili ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
- causati involontariamente;

e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

È assicurata solo la circolazione su mezzi la cui velocità generata dal motore elettrico non deve poter superare i 25 km orari e per cui non è obbligatoria l'assicurazione. Per le persone che hanno più di 14 anni la garanzia opera solo se la conduzione del mezzo avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'assicurato deve rispondere se non hanno più di 14 anni.

Art. 10.3.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia stipulano con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali non possono cumularsi per lo stesso evento/sinistro.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.3.4 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.3.5 - Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante le attività professionali;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, se l'assicurato supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite.

Art. 10.3.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri cresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogliane le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

Art. 10.4 - RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.4.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
 - le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente;
- se proprietari del cane indicato in contratto.

Art. 10.4.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio che deriva dalla proprietà di cani. Genertel si impegna a liquidare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni causati a terzi dal cane indicato in contratto, se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

La garanzia opera solo se la conduzione del cane avviene secondo le disposizioni di legge.



Art. 10.4.3 - Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Il massimale è unico per sinistro indipendentemente dal numero di cani assicurati.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 10.4.4 - Eventi e razze canine non assicurati

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

Genertel non assicura le seguenti razze canine:

- American amstaff;
- American bulldog;
- American Staffordshire terrier;
- Boerboel;
- Bull terrier;
- Cane corso;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia Centrale;
- Cane da pastore di Ciarplanina;
- Cane della Serra da Estrela;
- Dogo argentino;
- Dogo canario;
- Dogue de Bordeaux;
- Fila brasileiro;
- Mastino napoletano;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa mallorquin;
- Pitbull;
- Pitbull mastiff;
- Pitbull terrier;
- Rafeiro do Alentejo;
- Rottweiler;
- Tibetan mastiff;
- Tornjak;
- Tosa inu.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.4.5 - Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- la responsabilità del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite;
- che derivano da furto;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

Art. 10.4.6 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 500.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 50.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 49.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Documenta l'accaduto

1. Se ci sono eventuali testimoni, raccogliane le generalità;
2. Se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano i danni ai beni coinvolti.

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 11 > INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Persone assicurate e limiti di età

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;

solo se espressamente indicati in contratto e se alla data di decorrenza del contratto non hanno compiuto il 75° anno d'età. Se l'assicurato compie il 75° anno di età durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.

Se in occasione di un sinistro denunciato a termini di polizza viene diagnosticata per la prima volta l'osteoporosi o un tumore alle ossa, l'assicurazione resta valida solo per quel sinistro. In caso di decesso dell'assicurato prima della liquidazione dell'indennizzo, Genertel liquida ai beneficiari l'importo previsto in polizza.

Art. 11.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel liquida l'**indennizzo forfettario** stabilito in contratto se durante lo svolgimento di attività ordinarie nell'ambito della vita domestica e del tempo libero si verifica un infortunio che causa all'assicurato:

- una frattura ossea;
- una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.

In caso di frattura delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell'alluce, dove il limite è ridotto a 2 falangi.

Sono inoltre indennizzati:

- gli infortuni che sono la conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile¹⁶;
- gli infortuni che l'assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea;
- gli infortuni che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d'insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.

La copertura è **prestata** per un massimo di **due eventi** durante l'annualità assicurativa.

Art. 11.3 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Genertel rinuncia all'azione di rivalsa¹⁷ verso il responsabile dell'infortunio, lasciando integri i diritti dell'assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 11.4 - Massimali e somme assicurate

Se l'assicurato nello stesso infortunio riporta più lesioni, l'importo massimo liquidabile resta pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo.

¹⁶ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti"

¹⁷ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

**Conserva tutta la documentazione medica.**

Genertel provvede alla liquidazione di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la **documentazione medica**.

**> CHE COSA NON È ASSICURATO?****Art. 11.5 - Eventi non assicurati**

La garanzia non copre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidive).

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato e/o dei beneficiari.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**Art. 11.6 - Esclusioni**

Sono esclusi gli infortuni che derivano da:

- esercizio di una professione, un mestiere o comunque un'attività retribuita;
- attività svolte in violazione di norme di legge;
- pratica di sport aerei in genere;
- partecipazioni a regate veliche;
- guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico. Tuttavia, se l'Infortunio si verifica in questi casi e l'assicurato ha meno di 18 anni, Genertel liquida l'Indennizzo ugualmente, anche se in misura ridotta del 50%;
- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
- stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;
- atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra e insurrezione, a eccezione di quanto previsto dall'Art. 11.2.

Art. 11.7 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

**COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?****Avvia la procedura per il risarcimento del danno.**

Invia **entro 3 giorni**, o appena ne hai la possibilità, la denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it.

Appena ti è possibile, invia anche:

1. **il certificato medico;**
2. **il certificato di stato di famiglia dell'assicurato alla data del sinistro;**
3. **il referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.**

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 12 > TUTELA AGGRESSIONI

La garanzia opera solo se viene acquistata. La garanzia può essere acquistata solo assieme alla garanzia Assistenza Legale che viene così estesa anche alla tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni.

> CHE COSA È ASSICURATO?**Art. 12.1 - Persone assicurate**

Sono assicurati:

- il contraente;
 - le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- solo se espressamente indicati in contratto.

Art. 12.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel **indennizza**, nei limiti stabiliti in contratto, le spese mediche documentate e le spese per il supporto psicologico documentate in caso di:

- a) **infortunio** in conseguenza di un'**aggressione violenta** da parte di terzi;
- b) **disturbo post traumatico da stress** in conseguenza di:
 - un'**aggressione violenta** da parte di terzi;
 - atti di **cyber bullismo** da parte di terzi.

Per questa garanzia:

- **l'aggressione violenta** da parte di terzi deve comportare una lesione personale con una prognosi di almeno 10 giorni. La prognosi e la sua correlazione con l'evento previsto in polizza devono essere certificate da:
 - verbale di pronto soccorso;
 - denuncia presentata alle autorità riguardo all'aggressione subita;
- con **cyber bullismo** si intende un atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o da un gruppo di individui tramite varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, etc). Il contatto elettronico deve essere **ripetuto** nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi. L'atto deve configurarsi come uno dei seguenti reati:
 - **stalking**¹⁸;
 - **diffamazione**¹⁹;
 - **minaccia**²⁰;
 - **accesso abusivo a sistema informatico o telematico**²¹;
 - **trattamento illecito di dati personali**²² (se tali informazioni sono divulgate da terzi che le hanno sottratte introducendosi o operando abusivamente nel computer notebook o desktop o nello smartphone dell'assicurato);
 - **cyber bullismo** ai sensi della legge²³. Gli eventi che si configurano come cyber bullismo devono essere provati dalla denuncia sporta alle autorità in merito all'aggressione subita.

Le prestazioni operano se l'evento (o il primo evento, nel caso di comportamenti ripetuti) si **verifica dopo l'inizio della copertura assicurativa**.

Art. 12.3 - Spese mediche

In caso di **infortunio** che si verifica a seguito di un'**aggressione violenta** da parte di terzi, Genertel liquida le seguenti **spese mediche documentate**:

- gli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria;
- le rette di degenza in istituti di cura;
- i medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- gli accertamenti diagnostici;
- le cure fisioterapiche e rieducative;
- l'applicazione di apparecchi tutori;
- le cure di carattere estetico conseguenti all'infortunio derivato da aggressione violenta da parte di un terzo.

In caso di **disturbo post traumatico da stress** a seguito di un'**aggressione violenta** da parte di terzi o atti di **cyber bullismo** da parte di terzi, Genertel liquida le **spese documentate per il supporto psicologico** svolto da professionisti iscritti all'albo.

Il disturbo post traumatico da stress e la sua correlazione con l'evento previsto in polizza devono essere certificati dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Art. 12.4 - Massimali e somme assicurate

Il massimale indicato in polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è previsto per un solo evento, per soggetto assicurato, che si verifica nella stessa annualità. Il massimale indicato in contratto si intende unico e non cumulabile anche se, a seguito dello stesso evento, si verificano sia un infortunio, sia un disturbo post traumatico da stress.

» DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 12.5 - Validità territoriale

La garanzia opera per gli eventi che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In caso di atti di cyber bullismo, l'evento si considera avvenuto in Italia se il soggetto responsabile è residente in Italia.

¹⁸ Art. 612-bis del Codice Penale

¹⁹ Art. 595 del Codice Penale

²⁰ Art. 612 del Codice Penale

²¹ Art. 615-ter del Codice Penale

²² Art. 167 del Codice della Privacy

²³ 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni



Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede alla liquidazione di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, scontrini ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.



» CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12.6 - Soggetti non considerati terzi

Per questa garanzia è considerata terza qualunque persona **tranne**:

- **il coniuge, anche se separato o divorziato;**
- **le persone in rapporto di parentela con l'assicurato o con i familiari assicurati fino al terzo grado;**
- **le persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato o con i familiari assicurati;**
- **le persone legate o che sono state legate in passato da una relazione affettiva con l'assicurato o con i familiari assicurati, tranne il caso in cui la relazione affettiva riguarda figli minorenni.**

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.

» CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12.7 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a un ritardato o mancato intervento da parte del genitore del minore in caso di cyber bullismo²⁴ se è a conoscenza delle condotte dei terzi;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l'assicurato ha partecipato attivamente;
- che si verificano in conseguenza di partecipazione a risse;
- che si verificano in conseguenza di stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- pertinenti all'eventuale carica pubblica svolta dall'assicurato;
- pertinenti all'attività lavorativa;
- che derivano dalla pratica di sport di combattimento.

Art. 12.8 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO SE HO SUBITO UN'AGGRESSIONE?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno.

Invia **entro 3 giorni**, o appena ne hai la possibilità, la denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Appena ti è possibile, invia anche:

1. **il certificato medico;**
2. **il verbale di pronto soccorso;**
3. **la denuncia sporta alle autorità da cui risulta evidente l'aggressione subita.**

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 13 > PROTEZIONE 4 ZAMPE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

» CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 13.1 - Animali assicurati

La garanzia assicura esclusivamente cani e gatti di proprietà del contraente o delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia. In contratto è indicato il numero e l'identificativo degli animali assicurati.

Se l'animale assicurato è un cane, deve essere registrato presso l'anagrafe canina ed essere in possesso del microchip.

²⁴ Ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71

L'animale assicurato deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e ai relativi richiami, obbligatori per legge, norme o regolamenti anche locali, che devono essere attestati sul libretto sanitario.

Art. 13.2 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, le spese documentate per le lesioni subite a seguito di infortunio dal cane o gatto di proprietà indicati in polizza. Sono indennizzabili le spese relative a:

- gli onorari dei veterinari;
- l'uso della sala operatoria;
- le rette di degenza in cliniche veterinarie;
- i medicinali prescritti dal veterinario a seguito dell'intervento chirurgico;
- le cure fisioterapiche e rieducative;
- l'applicazione di apparecchi tutori.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, se sono stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 13.3 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'evento oggetto dell'infortunio.

Art. 13.4 - Massimali e somme assicurate

Per ogni animale assicurato il massimale indicato in contratto si intende per **un solo evento** che si verifica nell'annualità assicurativa.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 13.5 - Decorrenza della garanzia

La copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Al rinnovo delle annualità successive, se il pagamento avviene entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto, la garanzia opera per l'intera durata del contratto, senza il periodo di carenza previsto.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medico veterinaria.

Genertel provvede alla liquidazione di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, scontrini ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medico veterinaria**.



> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13.6 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

Genertel non assicura i danni causati con dolo o colpa grave dell'assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, o delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 13.7 - Esclusioni

È escluso il rimborso delle spese che derivano da:

- infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
- investimenti stradali;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- controlli di routine e/o facoltativi;
- ernie;
- infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (a eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);



- infortuni avvenuti durante il trasporto a bordo di autoveicoli;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 13.8 - Franchigia

La garanzia prevede una franchigia di **100 euro** per sinistro non soggetta alla diminuzione progressiva.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 1.000 euro

Franchigia: 100 euro

Ammontare del danno: 900 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 800 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 100 euro

Per tutti i dettagli consulta le Norme Comuni.



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it;
2. per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 14 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 14.1 - Persone assicurate

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone presenti sul suo stato di famiglia.

Se è stata acquistata la garanzia Tutela aggressioni, la relativa assistenza legale è prestata solo per le persone esplicitamente indicate in contratto.

Art. 14.2 - Oggetto dell'assicurazione - Assistenza Legale

Genertel fornisce all'assicurato (salvo per gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni):

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, in relazione al risarcimento dei danni che subisce nell'ambito della **vita privata** a seguito di **responsabilità extracontrattuale di terzi**. Sono compresi i danni che derivano dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l'assicurazione, quando l'assicurato è in veste di pedone, ciclista o proprietario del bene immobile danneggiato.
- b) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** in sede **civile** per
 1. le controversie o le pretese che derivano da eventi di riparazione o manutenzione del fabbricato coperto dalla polizza commissionati dall'assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
 2. controversie condominiali per il risarcimento di danni a persone e cose che derivano da infiltrazioni o da esecuzione di lavori negli appartamenti vicini;
- c) l'**assistenza giudiziale** in caso di **costituzione di parte civile** in processi **procedibili d'ufficio**.

- d) **l'assistenza giudiziale** se l'assicurato è **indagato e/o imputato in un procedimento penale, solo per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto nell'ambito della vita privata con esclusione della guida di veicoli per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria.**

Le prestazioni previste dalle lettere a), b) e c) sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio** preliminare con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

In tutti i casi sopra elencati Genertel tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un massimale di **10.000 euro**. Il massimale di polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento denunciato, anche quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

L'Assistenza Legale non si applica per i danni che derivano da alluvioni, inondazioni o terremoto anche se è inserita in polizza la garanzia Danni al Fabbriato da alluvioni, inondazioni o terremoto.

Art. 14.3 - Oggetto dell'assicurazione - Assistenza Legale per la garanzia Tutela aggressioni

La garanzia opera solo se viene acquistata la garanzia Tutela aggressioni

Genertel, **se in contratto è prevista la garanzia Tutela aggressioni**, fornisce all'assicurato **l'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale**, sia civile sia penale, per la tutela dei suoi diritti in conseguenza di aggressione violenta o cyber bullismo, così come vengono definiti nella garanzia Tutela aggressioni. La garanzia non può essere erogata finché il soggetto che ha compiuto l'aggressione resta persona ignota.

Le prestazioni previste sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio** preliminare con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile è fondata. **L'assistenza legale viene prestata unicamente da uno studio legale specializzato indicato da Genertel** fino a un-massimale di **10.000 euro**. Il massimale di polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è **previsto per un solo evento**, per soggetto assicurato, verificatosi nella stessa annualità. Il massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

Art. 14.4 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

- svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:

- svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo Genertel può richiedere all'assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti fiduciari se ci sono particolari esigenze tecniche. L'assicurato deve collaborare con Genertel e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
- se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Art. 14.5 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.



Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Genertel, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l'intervento di un esperto del settore, Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

Se l'assistenza legale viene attivata per la garanzia **Tutela aggressioni**, la prestazione è sempre erogata da uno studio legale specializzato, indicato all'assicurato da Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Genertel. Se Genertel non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 14.6 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 14.7 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se non viene concesso il benessere alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 14.8 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato. Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato, redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.

Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto.

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 14.9 - Arbitrato

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 14.10 - Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 14.11 - Esclusioni

La garanzia Assistenza Legale non opera per:

- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
- fatti che avvengono durante la partecipazione a eventi sportivi organizzati, gare o tornei, anche amatoriali, o durante l'attività sportiva esercitata a livello agonistico;
- fatti che derivano dalla pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;



- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
 - controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
 - danni di immagine o lesioni all'onore (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
 - controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a **300 euro**.
- Per l'**Assistenza legale per la garanzia Tutela aggressioni** sono sempre escluse:
- le spese sostenute per avvalersi della consulenza o delle prestazioni di tecnici informatici;
 - la promozione o l'adesione a eventuali class action.
- Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende o pene pecuniarie.

Art. 14.12 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 15.

SEZIONE 15 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

DANNI AL FABBRICATO - DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁵;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile²⁶. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, tito-

²⁵ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

²⁶ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

li di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile²⁷.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 15.2 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina secondo il valore a nuovo. Viene cioè stimata la spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
 - riparare le parti soltanto danneggiate;
- mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi viene dedotto e il valore dell'area è escluso.

Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si considera il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.

L'indennizzo viene calcolato secondo il valore a nuovo solo se il fabbricato assicurato viene riparato o ricostruito entro 12 mesi dall'evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario, Genertel limita l'indennizzo al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore corrente, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e a ogni altra circostanza concomitante). Resta esclusa dal limite di indennizzo appena descritto la sola garanzia Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate esclusivamente per la garanzia Danni al fabbricato, fino al raggiungimento della somma indicata all'Art. 2.4 - Spese aggiuntive.

Art. 15.3 - Anticipo indennizzi

L'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

Art. 15.4 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

DANNI AL CONTENUTO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile²⁸;

²⁷ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

²⁸ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"



b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile²⁹. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo e data dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- l'entità approssimativa del danno;
- l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
- l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
- un elenco dettagliato dei danni subiti;
- ogni altro dato rilevante;

c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;

d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);

e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³⁰.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 15.6 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina in base alla spesa stimata per:

- riparare i beni danneggiati;
- rimpiazzare i beni distrutti;

secondo il valore a nuovo, al netto di eventuali recuperi.

Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per il rimpiazzo con un altro nuovo o equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

Il valore delle cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro è stimato detraendo dal valore a nuovo un deprezzamento che tiene conto del tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, e resta escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 15.7 - Anticipo indennizzi

L'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.

²⁹ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁰ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

Art. 15.8 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO – RAPINA E SCIPIO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.9 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile³¹;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza come previsto dal Codice Civile³². La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità;
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche;
- f) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare la procedura di ammortamento, se legalmente possibile.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³³.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 15.10 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina nel modo seguente:

- per i **beni sottratti o distrutti**, in base valore che hanno al momento del sinistro (valore corrente), ossia tenendo conto della loro natura, qualità, vetustà, uso;
- per le **cose danneggiate**, in base al costo di riparazione, con il limite del valore al momento del sinistro.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, e resta escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

³¹ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

³² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le garanzie Danni da effrazione e Furto e rapina del contenuto all'interno del fabbricato, l'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 30% nei seguenti casi:

- se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato;
- se in contratto è indicato che l'abitazione è protetta, ma al momento del sinistro non sussistono le condizioni previste.

Se operano sia la franchigia, sia lo scoperto, l'indennizzo viene effettuato dopo aver dedotto la percentuale di scoperto con il minimo dell'importo della franchigia.

Se l'assicurato scopre che i beni sottratti sono stati recuperati, in tutto o in parte, deve informare subito Genertel. Se il danno è già stato liquidato, l'assicurato può rientrare in possesso di quanto recuperato e restituire a Genertel l'indennizzo ricevuto. Se invece l'assicurato non esercita questa facoltà, Genertel subentra a lui nella proprietà dei beni.

Art. 15.11 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia, o dello scoperto con il minimo della franchigia, dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.12 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile³⁴. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- una descrizione dell'attività svolta al momento dell'evento.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³⁵.

Oltre alla denuncia di sinistro, l'assicurato deve consegnare a Genertel anche:

- il certificato medico;
- il certificato di stato di famiglia dell'assicurato alla data del sinistro;
- un referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

Genertel può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:

- se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizzabile;
- se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo;
- in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.

Art. 15.13 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno è pari al massimale previsto in contratto.

Art. 15.14 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

³⁴ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

TUTELA AGGRESSIONI

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.15 - Modalità per la denuncia del sinistro

Infortunio o Disturbo post traumatico da stress a seguito di aggressione violenta da parte di terzi

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio **entro 3 giorni** dall'aggressione o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile³⁶. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- una descrizione dell'attività svolta al momento dell'evento.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³⁷.

Oltre alla denuncia di sinistro, l'assicurato deve consegnare a Genertel anche:

- il verbale di pronto soccorso;
- una copia della denuncia sporta alle autorità da cui risulta evidente l'aggressione subita.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da:

- ulteriori certificati medici;
- una copia completa della cartella clinica.

L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione deve essere documentato e certificato dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Disturbo post traumatico da stress a seguito di cyber bullismo

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile³⁸. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- una copia della denuncia alle autorità da cui risulta evidente che si tratta di uno degli atti di cyber bullismo previsti in polizza.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile³⁹.

L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione deve essere documentato e certificato dal referto di uno psichiatra o psicologo iscritto all'albo.

Art. 15.16 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola sulla base delle fatture delle spese mediche e psicologiche che vengono presentate dall'assicurato.

Art. 15.17 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

³⁶ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁷ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

³⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

³⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



PROTEZIONE 4 ZAMPE

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.18 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio **entro 3 giorni** dall'evento⁴⁰. La denuncia deve contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- il certificato medico;
- il libretto veterinario.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile⁴¹.

Art. 15.19 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si calcola sulla base delle fatture delle spese medico veterinarie che vengono presentate dall'assicurato.

Art. 15.20 - Liquidazione dell'indennizzo

Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.21 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile⁴²;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴³. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile⁴⁴.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 15.22 - Liquidazione dei sinistri

Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, Genertel liquida al danneggiato l'importo dovuto dall'assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel

⁴⁰ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴¹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴² Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

⁴³ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁴ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

può gestire la lite fino a quando ne ha interesse e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.

Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non nominati da lei e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via email all'indirizzo **sinistri@genertel.it** o via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per iOS o Android e **denuncia il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli!

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE E ASSISTENZA CYBER RISK

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.23 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per ottenere l'assistenza, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance:

- dall'Italia, al numero verde: **800-99.77.98**
- dall'estero, a uno dei seguenti numeri: **+39-02-58.28.67.89** o **+39-02-58.24.55.00**
- via fax al numero: **+39-02-58.47.72.01**

Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può richiedere all'assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza. L'assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta.

L'assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'assicurato deve comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'assicurato;
- l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si trova;
- il numero di contratto;
- il tipo di assistenza richiesta.

ASSISTENZA LEGALE

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 15.24 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta scritta a Genertel. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dell'evento accaduto;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
- le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
- l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Se l'assicurato non rispetta le condizioni indicate sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto alla prestazione, come previsto dal Codice Civile⁴⁵.

⁴⁵ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it**, posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. **Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it!**

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE SEZIONI)

Art. 15.25 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a liquidare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

Note

[illegible]



ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



DENUNCIA SINISTRO

denuncia on-line sul sito **www.genertel.it**
denuncia mobile con l'**app Genertel** disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE E ASSISTENZA CYBER RISK

chiamare **Europ Assistance** **800.99.77.98** oppure **02.58.28.67.89** dall'estero



ASSISTENZA LEGALE

Inviare la richiesta scritta
email **assistenzalegale@genertel.it**
fax **041.33.62.005**
posta **Genertel - Assistenza Legale - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

L'Assistenza all'abitazione, l'Assistenza cyber risk e l'Assistenza Legale sono prestate in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.



PREVENTIVI O UNA VARIAZIONE DI CONTRATTO

telefono **848.808.808** (chiamata urbana)
800.20.20.20
040.67.68.666
online **www.genertel.it**



RECLAMO

Rivolgersi per iscritto

A **Genertel - Servizio Quality**
email **quality@genertel.it**
fax **199.11.77.99** (tariffa ordinaria)
e/o all'**IVASS**
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
fax **06.42133206**
PEC **ivass@pec.ivass.it**



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **800.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
fax **041.33.62.002**
posta **Ufficio richiesta informazioni - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **800.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Ufficio sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



Assicurazione Multirischi abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Genertel Casa

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 15/04/2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

- Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it
- PEC: genertel@pec.genertel.it
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 238,6 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 215,6 milioni di euro. L'Indice di solvibilità di Genertel è pari al 207% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (306,3 milioni di euro) e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (147,6 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 66,4 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <http://gener.tel/SFCR>.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto.

Genertel assicura fabbricati destinati all'uso abitativo e che si trovano in Italia. L'assicurazione opera se il fabbricato ha le seguenti caratteristiche:

- non è in costruzione e/o in fase di ampliamento;
- è in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- ha le strutture portanti verticali in materiale incombustibile, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;
- ha le pareti esterne e il tetto in materiale incombustibile, in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici.

L'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

DANNI AL FABBRICATO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento in un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.**

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato.

DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, indennizza a **Primo Rischio Assoluto** i danni materiali e diretti al fabbricato derivati da:

- alluvioni e inondazioni
- allagamento (formazione di ruscelli)
- terremoto
- incendio, esplosione e scoppio conseguente ad alluvione, inondazione, allagamento o terremoto

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrate, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento in un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.**

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato.

DANNI AL CONTENUTO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:**

- il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
- se il contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato è una persona giuridica anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o soci a responsabilità illimitata.

DANNI DA EFFRAZIONE

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, si impegna a indennizzare fino al raggiungimento del valore assicurato (Primo Rischio Assoluto) i danni subiti dal fabbricato in occasione di furto anche solo tentato.

Sono assicurate le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

L'assicurazione è stipulata dal contraente **nell'interesse del proprietario del fabbricato assicurato.**

FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, si impegna a indennizzare fino al raggiungimento del valore assicurato (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento del contenuto assicurato a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato:**
- **Rapina all'interno dei locali del fabbricato** che contengono i beni assicurati.

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente a uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti.

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:**

- il contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;
- il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato;
- se il contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia;
- se il proprietario del fabbricato è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata.

RAPINA E SCIPPO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

- Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, si impegna a indennizzare fino al raggiungimento del valore assicurato (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita di beni a seguito di **rapina e scippo** commessi **all'esterno dei locali del fabbricato**.
- Sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.
- L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia**.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, le prestazioni operano per le parti del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del fabbricato;
- le installazioni e gli impianti al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario e di chi vive legittimamente nell'abitazione**.

ASSISTENZA CYBER RISK

Genertel, tramite la struttura Organizzativa Europ Assistance, eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

- Supporto in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchi digitali fino a 3 volte per annualità assicurativa.
- Supporto pulizia virus e malware rilevati dalla piattaforma Digitale Sicuro fino a 3 volte per annualità assicurativa.
- Recupero/cancellazione dei dati informatici in caso di necessità per un unico evento nel corso dell'annualità assicurativa.
- Consulenza legale telefonica a seguito di utilizzo improprio dei dati personali fino a 3 volte per annualità assicurativa.
- Assistenza psicologica in Italia, a seguito di danno reputazionale, per un massimo di 5 sedute per anno assicurativo.
- Anticipo denaro di prima necessità per spese impreviste in caso di blocco della carta di credito dell'Assicurato fino a 3 volte per annualità assicurativa.

Sono assicurati i pc/laptop/smartphone/tablet/schede SSD a uso proprio/privato di proprietà del contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia. L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia**.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
 - le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente;
- se sono proprietari del fabbricato assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente.

RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE

Genertel assicura il rischio di danni a terzi che deriva dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico, come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici.

Per le persone che hanno più di 14 anni la garanzia opera solo se la conduzione del mezzo avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro. Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'assicurato deve rispondere se non hanno più di 14 anni.

Sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente.

RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
 - le persone che fanno parte dello stato di famiglia del contraente;
- se sono proprietari del cane indicato in contratto.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;

solo se espressamente indicati in contratto e se alla data di decorrenza del contratto non hanno compiuto il 75° anno d'età.

TUTELA AGGRESSIONI

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
- le persone che fanno parte del suo stato di famiglia;

solo se espressamente indicati in contratto.

PROTEZIONE 4 ZAMPE

Genertel indennizza le spese documentate per le lesioni subite a seguito di infortunio dal cane o gatto di proprietà indicati in polizza. La garanzia assicura esclusivamente cani e gatti di proprietà del contraente o delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia. Sono indennizzabili:

- gli onorari dei veterinari;
- le spese per l'uso della sala operatoria;
- le rette di degenza in cliniche veterinarie;
- le spese di medicinali prescritti dal veterinario a seguito dell'intervento chirurgico;
- le spese per cure fisioterapiche e rieducative;
- le spese per l'applicazione di apparecchi tutori.

ASSISTENZA LEGALE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono assicurati:

- il contraente;
- le persone presenti sul suo stato di famiglia.

Se è stata acquistata la garanzia Tutela aggressioni, la relativa assistenza legale è prestata solo per le persone esplicitamente indicate in contratto.



Che cosa non è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Non sono assicurati i danni:

- subiti da fabbricati che non sono conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica in vigore quando sono stati costruiti, per il solo evento terremoto.
- subiti dai locali interrati, seminterrati e in ogni caso da tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trova per più della metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione, per i soli eventi alluvione, inondazione e allagamento.
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno per gli eventi alluvione, inondazione e allagamento.

DANNI AL CONTENUTO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

DANNI DA EFFRAZIONE

La garanzia non copre:

- le parti comuni se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (ad esempio un appartamento in un condominio);
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- quanto definito come contenuto.

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato è una persona giuridica.

FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

La garanzia non copre:

- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni.

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'assicurato è una persona giuridica.

RAPINA E SCIPPO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

Genertel non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone di cui l'assicurato deve rispondere.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono:

- nelle pertinenze;
- nelle parti comuni, se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (ad esempio un appartamento posto in un condominio).

ASSISTENZA CYBER RISK

- Per il recupero/cancellazione dei dati informatici, le prestazioni non sono erogate per sinistri causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE

Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, Genertel non assicura le seguenti razze canine:

- American amstaff, American bulldog, American Staffordshire terrier, Boerboel, Bull terrier, Cane corso, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane della Serra da Estrela, Dogo argentino, Dogo canario, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da presa canario, Perro da presa mallorquin, Pitbull, Pitbull mastiff, Pitbull terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tibetan mastiff, Tornjak, Tosa inu.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

TUTELA AGGRESSIONI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

PROTEZIONE 4 ZAMPE

Genertel non assicura:

- gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite;
- i danni causati con dolo o colpa grave dell'assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, o delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato.

ASSISTENZA LEGALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rischi esclusi



Ci sono limiti di copertura?

DANNI AL FABBRICATO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da qualsiasi struttura fissa o mobile posta all'esterno o fissata al fabbricato assicurato;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, eventi legati all'azione del mare, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e conseguenti spostamenti d'aria, anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione, allagamento o terremoto;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche anche se questi fenomeni sono originati da alluvione, inondazione o terremoto;
- che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione se il sinistro è in rapporto con questi eventi.

La garanzia prevede una franchigia indicata in contratto, espressa come percentuale della somma assicurata (franchigia assoluta), con i minimi indicati in contratto.

DANNI AL CONTENUTO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da qualsiasi struttura fissa o mobile posta all'esterno o fissata al fabbricato assicurato;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da usura o manomissione per la garanzia scariche, correnti e altri fenomeni elettrici;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

DANNI DA EFFRAZIONE

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.

Se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato o del locatario se l'abitazione è concessa in affitto, l'indennizzo viene effettuato con uno **scoperto del 30%**.

Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia.

FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di incendio, esplosione, scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.

La garanzia prevede limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro.

Se il fabbricato non è la dimora abituale dell'assicurato, l'indennizzo viene effettuato con uno **scoperto del 30%**.

Se sono presenti sia lo scoperto, sia la franchigia, si applica lo scoperto con il minimo della franchigia.

RAPINA E SCIPPO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

- Sono esclusi i danni che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

Non sono previsti franchigie o scoperti.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, le prestazioni non operano per i danni:

- sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.
- traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
- corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'assicurato non prende contatto con Europ Assistance quando avviene il sinistro.

In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Non sono previsti franchigie o scoperti.

ASSISTENZA CYBER RISK

Sono esclusi dalla prestazione:

Per il supporto in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchi digitali:

- le spese per i pezzi di ricambio;
- ogni altra spesa di riparazione.

Per recupero/cancellazione dei dati informatici in caso di necessità:

- sinistri causati da usura o da mancata manutenzione degli apparecchi digitali assicurati;
- difetti noti all'assicurato al momento della stipula della polizza;
- sinistri collegati all'attività professionale o commerciale dell'assicurato;
- sinistri collegati a dati e file che l'assicurato non è autorizzato a utilizzare;
- spargimento di liquidi, se non è dovuto a eventi naturali;
- danneggiamento che deriva da scippo, rapina/estorsione o furto tentato o compiuto, con successivo ritrovamento del dispositivo;
- attività di montaggio e smontaggio non collegate a lavori di manutenzione/revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di una scheda non originale;
- sinistri dovuti a qualsiasi difetto di conformità che rientra nella responsabilità del costruttore;
- dati salvati su micro SD.

Per anticipo denaro di prima necessità per spese impreviste in caso di blocco della carta di credito dell'assicurato:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportano una violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato;
- i casi in cui l'assicurato non è in grado di fornire a Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione, quando il sinistro avviene in Italia.

Non sono previsti franchigie o scoperti.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- da gelo, umidità, stillicidio, mancata manutenzione;
- da cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- da furto;
- da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza;
- da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana;
- da inquinamento di acqua, aria o suolo;
- da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre la responsabilità:

- per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- per i danni a persone che coabitano con l'assicurato;
- del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza;
- che derivano dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- da circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive retribuite;
- che derivano da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- da inquinamento di acqua, aria o suolo;
- da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che derivano dall'uso di animali da sella.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante le attività professionali;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, se l'assicurato supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non copre la responsabilità:

- per i danni a cose o animali che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- per i danni a persone che coabitano con l'assicurato;
- del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite;
- da furto;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

La garanzia prevede una franchigia di **150 euro per sinistro** che in assenza di sinistri decresce di 50 euro a ogni rinnovo e torna a 150 euro nell'annualità successiva alla liquidazione di un eventuale sinistro. Non sono previsti scoperti.

INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni che derivano da:

- attività professionali o retribuite;
 - attività svolte in violazione di norme di legge;
 - pratica di sport aerei in genere;
 - partecipazioni a regate veliche;
 - guida di veicoli o natanti per cui è prevista l'assicurazione obbligatoria;
 - pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
 - stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;
 - atti di autolesionismo;
 - pratica di sport esercitati professionalmente o a livello agonistico;
 - inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
 - stato di guerra e insurrezione.
- Non sono previsti franchigie o scoperti.

TUTELA AGGRESSIONI

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di partecipazione a risse;
 - pertinenti l'eventuale carica pubblica svolta dall'assicurato;
 - pertinenti all'attività lavorativa;
 - che derivano dalla pratica di sport di combattimento;
 - conseguenti a un ritardo o mancato intervento da parte del genitore del minore in caso di cyber bullismo se è a conoscenza delle condotte dei terzi;
 - che si verificano in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l'assicurato ha partecipato attivamente;
 - che si verificano in conseguenza di stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti o allucinogeni.
- Non sono previsti franchigie o scoperti.

PROTEZIONE 4 ZAMPE

È escluso il rimborso delle spese che derivano da:

- infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
 - investimenti stradali;
 - uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
 - malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
 - infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
 - controlli di routine e/o facoltativi;
 - ernie;
 - infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (a eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
 - infortuni avvenuti durante il trasporto a bordo di autoveicoli;
 - guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- È prevista una franchigia da **100 euro** non decrescente. Non sono previsti scoperti.

ASSISTENZA LEGALE

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non opera per:

- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
- fatti che avvengono durante la partecipazione a eventi sportivi organizzati, gare o tornei, anche amatoriali, o durante l'attività sportiva esercitata a livello agonistico;
- fatti che derivano dalla pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa;
- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- danni di immagine o lesioni all'onore (salvi gli eventi previsti dalla garanzia Tutela aggressioni, se viene acquistata);
- controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a **300 euro**.

Per l'**Assistenza legale per la garanzia Tutela aggressioni** sono sempre escluse:

- le spese sostenute per avvalersi della consulenza o delle prestazioni di tecnici informatici;
- la promozione o l'adesione a eventuali class action.

Non sono previsti franchigie o scoperti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si verifica o da quando ne ha la possibilità. La denuncia del sinistro può avvenire: - sul sito www.genertel.it tramite la denuncia on-line; - con l'app Genertel disponibile gratis per smartphone Android e iPhone; - via email a sinistri@genertel.it; - via fax al numero 041.33.62.100; - via posta all'indirizzo Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde 800.20.20.40 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operativa dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. In caso di sinistro per cui l'assicurato chiede l'attivazione dell'assistenza all'abitazione, il diritto alla prestazione decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance a momento del sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione.
	Assistenza diretta/in convenzione: Le prestazioni relative all'Assistenza all'abitazione e all'Assistenza cyber risk sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
	Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Per le prestazioni relative alle garanzie Assistenza all'abitazione e Assistenza cyber risk, Genertel affida la gestione dei sinistri di assistenza a: EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, raggiungibile al telefono dall'Italia al numero verde 800-99.77.98 , dall'estero ai numeri: +39-02-58.28.67.89 o +39-02-58.24.55.00 e via fax al numero: +39-02-58.47.72.01 .
	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Genertel si impegna a liquidare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte in caso di recesso. Il contratto prevede la facoltà di recedere dall'assicurazione: - se non si sono verificati sinistri, entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi; - dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dandone preventiva comunicazione scritta a Genertel, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare la propria abitazione e/o se stesso e i membri del proprio nucleo familiare per rischi che riguardano la protezione del patrimonio, dei beni e la cura della persona.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Non sono previsti costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami; - Via mail all'indirizzo quality@genertel.it; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione	In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Il contratto prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. La città sede di svolgimento dell'arbitrato sarà il luogo dove è avvenuto il Sinistro. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retailfinancial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it – chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione di rischi che riguardano la protezione del patrimonio, dei beni e la cura della persona, collegati all'abitazione e alle attività domestiche e del tempo libero.



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

Genertel si impegna a indennizzare fino al raggiungimento del valore assicurato (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da uno dei seguenti eventi:

DANNI AL FABBRICATO - EVENTI BASE

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ fumo o vapori per incendio, esplosione, implosione o scoppio

DANNI AL FABBRICATO - RISCHI ACCESSORI AL FABBRICATO

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonora
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo e vapori
- ✓ eventi atmosferici, atti vandalici, eventi sociopolitici
- ✓ scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ caduta di ascensori o montacarichi

DANNI AL FABBRICATO - DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ danni da fuoriuscita di acqua condotta
- ✓ spese di ricerca e riparazione

Per tutti gli eventi sopra sono coperte anche le seguenti **spese aggiuntive**:

- ✓ spese di demolizione, sgombero e trasporto
- ✓ spese di alloggio
- ✓ costi/oneri di urbanizzazione e costruzione per il ripristino del fabbricato
- ✓ onorari di progettazione del fabbricato

Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa** verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici, salvo il caso di dolo. Le coperture valgono anche in caso di **colpa grave** dell'assicurato. Per gli eventi descritti sopra, è coperto anche il **rischio locativo** se il contraente conduce il fabbricato assicurato in locazione. È possibile estendere la copertura al fabbricato con le garanzie opzionali **DANNI DA EFFRAZIONE** e **DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO**.

DANNI AL CONTENUTO

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel si impegna a indennizzare fino al raggiungimento del valore assicurato (Primo Rischio Assoluto) i danni materiali e diretti al contenuto del fabbricato assicurato causati da uno dei seguenti eventi:

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonora
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo e vapori
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ atti vandalici ed eventi sociopolitici
- ✓ fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale
- ✓ scariche, correnti e altri fenomeni elettrici
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ caduta di ascensori o montacarichi

Sono coperte le **spese aggiuntive** per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto assicurato. Per gli eventi descritti sopra, la garanzia copre anche il **rischio locativo** se il contraente conduce il fabbricato in locazione. È possibile estendere la protezione del contenuto con le garanzie opzionali **FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO** e **RAPINA E SCIPPO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO**.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel, tramite Europe Assistance, eroga in caso di emergenza le seguenti prestazioni:

A) invio di un idraulico per emergenza in caso di:

- ✓ allagamento o infiltrazione
- ✓ mancanza d'acqua se non deriva dalla fornitura da parte dell'ente che la eroga
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari

B) invio di un elettricista per emergenza in caso di:

- ✓ mancanza di corrente elettrica
- ✓ guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente

C) invio di un fabbro per emergenza in caso di:

- ✓ smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura
- ✓ scasso di fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto

D) spese di albergo in caso di inagibilità dell'abitazione

E) rientro anticipato

È possibile estendere l'assistenza all'abitazione con la garanzia **ASSISTENZA CYBER RISK**.



Che cosa non è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

Genertel non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno.
- ✗ Per la garanzia Urto di veicoli stradali, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente/proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

DANNI AL CONTENUTO

Genertel non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ che derivano da una mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o alla fuoriuscita di fluido frigorigeno.
- ✗ Per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato e del contenuto assicurato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente/proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- ✗ il contraente o l'assicurato;
- ✗ i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il contraente o l'assicurato è una persona giuridica.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

- ✗ Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

- ✗ Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel assicura il rischio di danni a terzi che deriva dalla **proprietà del fabbricato** assicurato. L'assicurazione comprende anche i danni che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- b) dalle pertinenze;
- c) da opere interrate, fissi e infissi, rivestimenti;
- d) da installazioni e impianti al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- e) caduta alberi;
- f) ricorso terzi;
- g) rc del locatore;
- h) dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- i) dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere.

RESPONSABILITÀ CIVILE CONDUZIONE E FAMIGLIA

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel assicura il rischio di danni a terzi che deriva dalle attività della vita privata. Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale e che derivano da:

- ✓ eventi legati alla **conduzione** del fabbricato
- ✓ lavori di sola **ordinaria manutenzione** del fabbricato
- ✓ conduzione di fabbricati presi in affitto per un periodo di vacanza
- ✓ tutte le attività non professionali (rc del **capofamiglia**)
- ✓ proprietà di **animali domestici**
- ✓ infortuni degli **addetti ai servizi domestici**
- ✓ **dolo** delle persone di cui l'assicurato debba rispondere

È possibile estendere la copertura con la garanzia **RESPONSABILITÀ CIVILE RUOTE ELETTRICHE**.

RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi dal cane di proprietà indicato in contratto se la conduzione avviene secondo le disposizioni di legge.

INFORTUNI DOMESTICI

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel liquida l'**indennizzo forfettario** stabilito in contratto se durante lo svolgimento di attività ordinarie nell'ambito della vita domestica e del tempo libero si verifica un infortunio che causa all'assicurato:

- ✓ una frattura ossea;
- ✓ una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.

Sono inoltre indennizzati:

- ✓ gli infortuni che sono la conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato;
- ✓ gli infortuni che l'assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea.

Se della famiglia fa parte anche un animale domestico (cane o gatto) è possibile estendere la protezione per gli infortuni con la garanzia **PROTEZIONE 4 ZAMPE**.

TUTELA AGGRESSIONI

Garanzia valida solo se acquistata

Genertel garantisce al contraente e alle persone presenti nel suo stato di famiglia l'indennizzo di:

- ✓ **spese mediche**
- ✓ **spese per il supporto psicologico**

in caso di:

- ✓ **infortunio** verificatosi a seguito di **aggressione violenta** da parte di terzi
- ✓ **disturbo post traumatico da stress** in conseguenza di:
 - **aggressione violenta** da parte di terzi
 - **atti di cyber bullismo** da parte di terzi.

ASSISTENZA LEGALE

Genertel fornisce all'assicurato:

- ✓ **lo studio accurato della pratica**

In caso di esito positivo della fase di studio, Genertel fornisce all'assicurato:

- ✓ **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile** in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell'ambito della **vita privata** a seguito di **responsabilità extracontrattuale di terzi**
- ✓ **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale in sede civile** per:
 - le controversie o le pretese derivanti da eventi di riparazione o manutenzione dell'immobile coperto dalla polizza
 - le controversie condominiali per il risarcimento di danni a persone e cose che derivano da infiltrazioni o esecuzione di lavori negli appartamenti vicini

- ✓ **l'assistenza giudiziale** in caso di costituzione di parte civile in processi procedibili d'ufficio

La compagnia fornisce inoltre all'assicurato:

- ✓ **l'assistenza giudiziale** se è indagato e/o imputato in un procedimento penale, per reati colposi, a seguito di un sinistro avvenuto durante la vita privata.

Se in contratto è prevista la garanzia Tutela Aggressioni, Genertel fornisce inoltre all'assicurato:

- ✓ **l'assistenza giudiziale e stragiudiziale**, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell'assicurato in **conseguenza di aggressione violenta o cyber bullismo**.

RESPONSABILITÀ CIVILE CANE

- ✗ Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

INFORTUNI DOMESTICI

- ✗ Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato e/o dei beneficiari.
- ✗ La garanzia non copre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (recidive).

TUTELA AGGRESSIONI

- ✗ Genertel non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.
- Per questa garanzia è considerata terza qualunque persona tranne:
- ✗ il coniuge, anche se separato o divorziato;
 - ✗ le persone in rapporto di parentela con l'assicurato o con i familiari assicurati fino al terzo grado;
 - ✗ le persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato o con i familiari assicurati;
 - ✗ le persone legate o che sono state legate in passato da una relazione affettiva con l'assicurato o con i familiari assicurati, tranne il caso in cui la relazione affettiva riguarda figli minorenni.

ASSISTENZA LEGALE

- ✗ La garanzia non opera per violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.



Ci sono limiti di copertura?

! Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicati in contratto. Le garanzie prevedono **limiti di copertura, limiti di indennizzo, carenze e scoperti** indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano per sinistri avvenuti in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo.
- ✓ La garanzia Tutela aggressioni opera per eventi avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In caso di atti da cyber bullismo l'evento si considera avvenuto in Italia se il soggetto responsabile è residente in Italia.
- ✓ Nell'Assistenza cyber risk, le prestazioni Supporto apparecchi digitali, Supporto pulizia virus e malware e Consulenza legale telefonica sono fornite solo in Italia.



Che obblighi ho?

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente.
- Se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del contraente e il numero di targa o di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.

Genertel può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate, con un onere aggiuntivo pari al 6,5%. Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito, su cui il contraente deve pre-autorizzare il prelievo di tutte le rate. L'addebito delle rate successive alla prima viene fatto automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento nel frattempo, vengono effettuati altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito, secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 15° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il cliente non ha effettuato il pagamento nel frattempo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. Il contratto ha durata di un anno con tacito rinnovo. Se in occasione del rinnovo il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Per la garanzia Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni o terremoto, se uno degli eventi coperti si è verificato nei 15 giorni precedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia opera esclusivamente per i sinistri che accadono a partire dal 30° giorno dalla decorrenza dell'assicurazione.

Per la garanzia Protezione 4 zampe, la copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Se il contratto prevede un pagamento rateale, Genertel mantiene operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata, come previsto dal Codice Civile. In caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza della rata, il contratto viene risolto per inadempimento.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire il contratto comunicandolo a Genertel fino alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza. La disdetta può essere comunicata telefonicamente o per iscritto.

Se non sono avvenuti sinistri e il contratto non è vincolato a favore di terzi, è anche possibile esercitare il ripensamento entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. Se il contraente ha ricevuto i documenti assicurativi in formato cartaceo, deve restituirli con lettera raccomandata allo stesso indirizzo entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del ripensamento, se non li ha già allegati. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.